

[**IN PRATICA**] La Cassazione assimila le acque reflue domestiche a quelle di allevamento

Effluenti zootecnici, attenzione all'impiego nella fertirrigazione

[**DI ANDREA TAUROZZI**]

Il termine fertirrigazione, visto alla luce dei nostri giorni, è immediatamente assimilato alla distribuzione di acqua e fertilizzanti idrosolubili in contemporanea alla coltura, con vari sistemi di distribuzione più o meno sofisticati.

Ma con una ricerca un po' più approfondita, spesso a questo termine si associa la distribuzione di nutrienti, visti come liquami o simili.

Nel 1939 Giovanni Friedman scrive un libro dal titolo: "Fertirrigazione - Un nuovo metodo per aumentare fortemente la produzione", edito da Ulrico Hoepli.

In questo libro si approfondiscono le tecniche di distribuzione del liquame zootecnico sui campi, applicando le tecniche innovative studiate nel 1906 da Heinrich Weitnauer.

[**LA GIURISPRUDENZA**]

Alla nostra epoca, una sentenza di Cassazione, la n. 26532 del 2008, ha stabilito che "ora... l'assimilazione... delle acque reflue domestiche a quelle provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame, diviene la regola". Se questo può essere considerato lo stato dell'arte di riferimento, per comprenderne l'essenza è necessaria una ricostruzione delle pregresse posizioni giurisprudenziali

La possibilità di sanzioni è sempre dietro l'angolo.

Come comportarsi per non rischiare

di settore e del perché della loro evoluzione.

Con la pronuncia n. 4500 del 2005, la Cassazione penale aveva stabilito a chiare lettere che "in materia di inquinamento, le acque reflue provenienti da una attività di allevamento di bestiame vanno considerate, ai fini della disciplina degli scarichi, quali acque reflue industriali, in quanto la loro assimilazione alle acque reflue domestiche è subordinata alla prova della connessione tra allevamento e terreno agricolo".

Va premesso, per meglio chiarire, che la normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, e si intende richiamare a proposito il decreto legislativo n. 152 del 2006, ha recepito le previsioni comunitarie relative alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati derivanti da fonti agricole, nonché quelle concernenti il trattamento delle acque reflue urbane.

Lo stesso testo normativo che si è sopra citato definisce le acque reflue domestiche come "acque reflue provenienti da inse-

diamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche"; le acque reflue industriali, diversamente, vengono descritte come "qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento".

[**REFLUI INDUSTRIALI**]

Sulla base di queste note si affermava che "i reflui degli allevamenti di bestiame, di per sé, poiché non rientrano sicuramente tra le acque reflue domestiche né fra quelle meteoriche di dilavamento, vanno qualificati come acque reflue industriali".

L'unica eccezione che si contemplava e che veniva presa in considerazione dai giudici della Suprema Corte era quella secondo cui, fatto salvo quanto previsto in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento zootecnico e dalle diverse normative regionali, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue "provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo...".

Pertanto era la "connessione funzionale" nei termini indicati a legittimare l'assimila-

zione degli effluenti di allevamento, in punto di disciplina degli scarichi e di autorizzazioni, alle acque reflue domestiche.

Se questo è lo stato pregresso, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha operato un cd. "rovesciamento del guanto", ribaltando quanto precedentemente affermato: ciò che costituiva la regola è divenuto eccezione, ciò che rappresentava eccezione si è tramutato in regola. Infatti, con la pronuncia n. 26532 del 2008, si è stabilito che "ora... l'assimilazione... delle acque reflue domestiche a quelle provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame, diviene la regola". Il cambio di direzione si ancora alla modifica normativa apportata nel 2008 che ha soppresso il requisito della "connessione funzionale", dato che adesso si prevede che, "salvo ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue... provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame".

[**LE SANZIONI**]

Da questo importante intervento normativo derivano rilevanti conseguenze nell'ambito delle sanzioni applicabili in caso di scarico senza autorizzazione degli effluenti di allevamento; permane, vale a dire, la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti

[**IN CAMPO** **Osservare** **sempre le leggi**

Una antica pratica, la fertirrigazione con i reflui di allevamento, ancora ampiamente praticata soprattutto nelle regioni del nord Italia, e sui prati delle vallate alpine che, a tutt'oggi, viene intesa e applicata anche per le acque reflue dei frantoi oleari e per le attività di vinifi-

cazione in cantina.

È una tecnica, intesa come la distribuzione/spargimento di questi reflui di produzione, insieme con l'acqua, mediante vari sistemi di irrigazione e/o spargimento (interrato o no) che deve rispondere a ben precise disposizioni legislative. Spesso queste

norme, oltre che regionali e/o provinciali, sono anche di carattere comunale, tanto che si deve richiedere l'autorizzazione al sindaco, con tutta una serie di documenti e relazioni tecniche che l'azienda agricola deve produrre.

Sono tutte pratiche burocratiche che, è vero a volte appesantiscono il lavoro dell'azienda, ma sono necessarie per evitare erronei impieghi e/o abusi.

Le associazioni di categoria e di produttori svolgono come servizio di consulenza e assistenza ai loro soci e assistiti tutti i consigli e le pratiche necessarie per assolvere questi impegni di legge. ■

ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro.

Resta, inoltre, un'ipotesi di rilevanza penale, ossia l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o l'arresto fino ad un anno, per i comportamenti legati all'utilizzazione agronomica.

Tale utilizzazione, lo si ricorda, è intesa come "la gestio-

ne di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute".

Si comprende, dunque, come si sia optato per una formulazione della disciplina chiara e precisa, una evoluzione normativa che ha determinato a livello interpretativo il superamento di quei dubbi e di quelle incertezze che caratterizzavano la precedente normativa e che vedevano nell'espressione *funzionalmente*

connesso, un concetto elastico e non esattamente circoscritto.

Come si può notare anche in agricoltura le regole relative a "rami" particolari della fertirrigazione possono essere piuttosto complesse e articolate, al punto che il rischio di incorrere in sanzioni anche molto pesanti non è affatto trascurabile. ■

PRODOTTI PER LA NUTRIZIONE E LA DIFESA DEL POMODORO

**- FERTILIZZANTI: FOSFODRIP-FOSFOUREA-UREA FORM-NITROCAM-GLUCAMON-E PHYTAMIN 85
BIOSTIM S-BIOPHYT COMBI L-GREEN SEA- K30**

**- FUNGICIDI: COSAVET DF- CUPRON ULD- CYTORAM COMBI-MICLO GREEN-OXACIM-PENCOFIT
PROMOSOL-TERMINUS COMBI-TRILOGY20DEC-VENTUREX 35 L**

**- INSETTICIDI: ALL SEASON-CLORPIRIFOS 21,5% CS-CYROM 75 WP- DESK-EPYDION-GARDIUS
LEAVE 35-OUTFLY-SUPREME-BENTRIN**

- ACARICIDI: EXIT

- ERBICIDI: GLIPHYT- MARTOS-MESOCOR- OXADION



EUROPHYTO T.S.A.
TECHNOLOGY SERVING AGRICULTURE



Via Marconi 18 24048 FORNOVO S. GIOVANNI (BG)
tel 0369 887114/887452 fax 0369 886356/886355
www.europhyto.it - email info@europhyto.it